

IN BREVE n. 040-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TREMONTI bis 2011 - PENALIZZATE LE CASSE PRIVATIZZATE DALLE RENDITE FINANZIARE (art. 2 comma 6)

La legge 148/2011, conversione in legge del DL. 138 del 13 agosto 2011, prevede l'aumento delle trattenute per le rendite finanziarie dal 12,50 al 20 per cento. Sono esclusi dall'aumento i titoli dello Stato. La previdenza integrativa sconta 11,50% (DLgs 252/2005).

Le Casse privatizzate che investono grosse cifre in prodotti finanziari vedranno così un aumento delle trattenute fiscali dal 12,50 al 20 % cioè di un +7,5.

PROFESSIONISTI OBBLIGATORIA LA RC PROFESSIONALE

La legge 148/2011, conversione in legge del DL. 138 del 13 agosto 2011, prevede all'articolo 3 punto 5 lettera e) l'obbligatorietà di una polizza assicurativa professionale:

A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione coi propri iscritti, dai Collegi Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti.

Chi non provvede entro l'agosto 2012 avrà sanzioni disciplinari dal proprio Ordine e dovrà provvedere in proprio all'indennizzo del cliente.

LA FINESTRA MOBILE RITARDA ANCHE LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PUBBLICO DIPENDENTE

Anche se la finestra mobile non si applica alle prestazioni dei fondi pensione (infatti nei fondi pensione la pensione integrativa si matura coi requisiti minimi richiesti al raggiungimento dell'età pensionabile), contrariamente al lavoratore privato, il dipendente pubblico per vedersi liquidare la rendita del fondo pensione, deve prima cessare il rapporto di lavoro e, pertanto aspettare 12 mesi dopo la maturazione del diritto alla pensione...a meno di cessare e per un anno non prendere né la pensione né lo stipendio sul quale continua a versare contributi previdenziali inefficaci per una maggior pensione retributiva.

Nel settore pubblico per i fondi pensione l'accantonamento delle somme e la loro rivalutazione avviene virtualmente: l'INPDAP conteggia gli importi pur in assenza della reale disponibilità e li materializza solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro

trasferendoli al fondo pensione (principio della continuità iscriviti). In seguito il fondo dovrebbe provvedere a una riliquidazione della prestazione...ma con un anno di ritardo...

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Circolare 41 del 15.09.2011 (documento 223)

TFR AI DIPENDENTI PUBBLICI VIENE RITARDATO

Il premio di servizio (Tfs) è una prestazione di natura assicurativa previdenziale su base mutualistica nell'ambito della solidarietà del settore: infatti, viene erogata da un apposito ente e non dal datore di lavoro, all'accantonamento concorre anche l'iscritto, è regolato da un'apposita normativa. Al contrario il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una retribuzione differita, pagata interamente dal datore di lavoro. Questa indennità era sorta e trovava il suo scopo per una dignitosa sopravvivenza economica dell'iscritto e dei suoi famigliari, quando alla cessazione dall'attività lavorativa tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione potevano passare diversi mesi e talvolta qualche anno.

Dal 1 gennaio 2011 tutti i dipendenti che non siano già col tfr (assunti dal 2001) sono passati nelle modalità di calcolo, non nella natura della prestazione (per cui continuano a versare una contribuzione: per i lavoratori in regime di IPS - indennità premio di servizio ex INADEL, il contributo di finanziamento è corrispondente al 6,10% della retribuzione contributiva utile, così ripartita: 3,60% a carico dell'ente e 2,50 a carico del dipendente) per la prestazione, al Tfr in pro rata.

Il pagamento della prestazione cessando l'attività lavorativa è prevista entro tre mesi e mezzo (105 giorni) dalla cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per inabilità o decesso; negli altri casi il termine dei tre mesi e mezzo decorreva dopo sei mesi dalla cessazione dal servizio.

Ora per la manovra Tremonti dell'estate 2011 il pagamento slitta di sei mesi per le cessazioni per limiti di età, mentre nelle pensioni di anzianità decorre dopo ora dopo due anni.

Ci sono inoltre alcune interpretazioni secondo le quali potrebbe essere applicata la rateazione annuale prevista secondo scaglioni di importo: sino a 90.000 in unico importo, in due importi annuali se supera i 90.000 euro ma è inferiore a 150.000, in tre importi annuali se supera i 150.000 euro.

L'intera erogazione verrebbe così posticipata di 5 anni...ma fino a che punto sarebbe legittimo questo ulteriore slittamento?

La manovra Tremonti DL.78/2010 convertito in legge 122/2010 all'articolo 12 comma 7 prevedeva la rateizzazione dell'indennità premio di servizio del pubblico dipendente in rapporto alla cifra da corrispondere. Viene un dubbio e cioè sino a che punto può incidere un provvedimento su una prestazione, pagata anche dal lavoratore, che viene connotata di natura assicurativa previdenziale su base mutualistica?

IMPORTO	PAGAMENTO
sino a 90.000 euro	unica soluzione
da 90.001 euro sino a 150.000 euro	due rate annuali: 1° rata 90.000 euro - 2° rata importo residuo
da 150.001 in su	tre rate annuali: 1° rata 90.000 euro - 2° rata 60.000 euro - 3° rata importo residuo

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO ex art.3 legge 140/1997 decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi
limiti d'età, decesso, limiti di servizio	105 giorni dalla cessazione
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	270 giorni dalla cessazione

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DELLE PENSIONI OLTRE I 90mila EURO ANNUI LORDI - INIZIANO LE TRATTENUTE

Vedi BREVIA 34 e relativi documenti allegati (181 e182)

In particolare, è stato riattivato il balzello sui così detti pensionati d'oro, introdotto dalla manovra di luglio DL 98/2011 temporaneamente abrogata da quella di ferragosto DL 138/2011, ma ripristinata in sede di conversione con la legge 148/2011.

Con la rata di ottobre verranno recuperati gli arretrati.

Ricordiamo che per la trattenuta non si fa riferimento alle singole pensioni, ma alla somma di ogni trattamento di pensione, ivi comprese quelle della previdenza complementare dei fondi pensione in base al casellario centrale INPS ex Dpr 1388/1971 suddividendo le trattenute in maniera proporzionale agli importi dei trattamenti erogati con conguaglio definitivo a conclusione dell'anno di riferimento.

L'INPDAP con la nota operativa 30/2011 ricorda che l'importo del contributo diminuisce l'imponibile da assoggettare all'Irpef, in altre parole è un onere deducibile dal reddito.

Contributo di solidarietà per i trattamenti di pensione (cumulo di ogni trattamento comprese le pensioni del 2° pilastro) oltre i 90mila euro lordi all'anno

PRELIEVO STRAORDINARIO SULLE PENSIONI OLTRE I 90MILA EURO LORDI ANNUALI		
Dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014	Fino a 90 mila euro lordi all'anno	Nessuna trattenuta
	Da 90 mila a 150mila euro lordi all'anno	Trattenuta del 5%
	Oltre 150 mila euro lordi all'anno	Trattenuta del 10%

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa n. 30 del 19.09.2011 (documento 224)

LIMITI ALLA DETRAZIONE DI SPESE PER AGOPUNTURA

da Sole 24 ore - Risposta 3090

D - Le spese sostenute da una persona fisica per una terapia di agopuntura, con prescrizione medica, sono detraibili?

R - E' possibile fruire della detrazione fiscale per i trattamenti di agopuntura, purché siano effettuati da un medico generico o da un'anestesista.

Qualora fossero eseguiti da un semplice specialista in agopuntura, non essendo tale disciplina riconosciuta come specializzazione accademica, la relativa spesa non risulta detraibile.

CERTIFICATO ASSICURATIVO CON IVA SULLA PARCELLA

da Sole 24 ore - Risposta 3093

D - Un medico convenzionato Asl, nel fare la parcella per un certificato assicurativo, deve applicare l'Iva sul compenso?

R - La risposta è affermativa. Deve essere applicata l'Iva sulla parcella.

Nel caso specifico, l'attività resa dal medico non è qualificabile come cura della salute della persona, perché è finalizzata a ottenere benefici di carattere economico (indennizzo assicurativo). Per un approfondimento, si rinvia ai chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella circolare 4/E del 28 gennaio 2005, che richiama le sentenze della Corte di giustizia europea.

SI SCONTANO LE SOMME PER CERTIFICATI MEDICI

da Sole 24 ore - Risposta 3088

D - Vorrei sapere se sono detraibili (e in che misura) le seguenti prestazioni:

1) rilascio da parte del pediatra di mio figlio (minore) di un certificato sanitario richiesto dall'Inps per fruire di alcune indennità (il medico mi ha rilasciato fattura di 25 euro + 5 di bollo indicando "rilascio certificato Inps..")

2) richiesta di certificato medico (reparto medicina legale Asl) attestante una patologia sofferta da minore; di quest'ultimo mi è stato rilasciato solo il bollettino postale pagato e intestato ad AsL (e recante come causale «medicina legale»).

R - Generalmente le spese per visite mediche danno il diritto alla detrazione a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (in tal senso circolare 108 del 3 giugno 1996).

Trattandosi di prestazioni specialistiche, la detraibilità è ammessa nella misura del 19% sulla parte di spesa che eccede 129,11 euro.

Si rammenta, tuttavia, che oneri aventi mera natura amministrativa non possono essere inquadrati tra le spese sanitarie, seppur indirettamente riconducibili alle stesse.

CERTIFICAZIONE PER ASSENZE DA MALATTIA PROFESSIONALE

da Sole 24 ore - Risposta 3180

D - Sono dipendente comunale (contratto comparto Regioni e Autonomie locali del personale non dirigente). Essendomi stata riconosciuta nel 2008 da parte dell'Inail una invalidità del 9% dovuta a malattia professionale, vi chiedo come viene considerata la malattia professionale ai fini del contratto di Lavoro e dell'articolo 71 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, visto che sia il contratto di

lavoro che la Legge parlano solo di infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio. Per l'assenza dovuta a tale malattia, il medico quale tipo di certificato dovrebbe compilare?

R - Non appare legittimo forzare il testo dell'articolo 71 del DL 112/2008, per estendere alle malattie professionali il regime sulle assenze che la disposizione riserva agli infortuni sul lavoro o alle cause di servizio, trattandosi di processi patologici che fondano su presupposti diversi e non assimilabili.

In particolare, nella malattia professionale (danno da causa prolungata) mancano l'evento traumatico esterno (che ricorre nell'infortunio) e la menomazione fisica (che ricorre nella malattia da causa di servizio) ritenuti cause legittimanti dell'assenza.

Sui differenti presupposti di fatto e di diritto tra causa di servizio e malattia professionale è utile consultare la illuminante sentenza della Cassazione, sezione lavoro, n. 10648/1999.

Per ciò che riguarda la certificazione medica in caso di malattia professionale bisogna distinguere: se si tratta della prima certificazione, questa consisterà nella denuncia ai sensi dell'articolo 139 del Testo unico così come modificato dall'articolo 10 del Dlgs 38/2000; diversamente, se si tratta di una certificazione medica per malattia comune, il medico redigerà una ordinaria attestazione di patologia in atto e per le assenze si farà riferimento al periodo di comporta previsto dal contratto di lavoro.

SPECIALIZZANDI IN CORSIA NEGLI ULTIMI DUE ANNI

Era corso di approvazione un provvedimento che prevedeva che i medici specializzandi, a partire dal terzo anno di corso, venissero inseriti all'interno delle attività operative della ASL, costituenti la rete formativa, attraverso la stipula di uno specifico contratto a tempo determinato finalizzato al completamento del percorso di formazione, con oneri previdenziali e assistenziali a carico delle regioni e province autonome: per il primo biennio il trattamento economico sarebbe stato corrisposto dall'università, mentre gli ultimi due anni la retribuzione sarebbe stata pagata dalle strutture sanitarie in cui operano.

Si paventava il pericolo che gli specializzandi potessero, però, essere adoprati per colmare i vuoti degli organici: manovra quindi senza alcuna connessione con il sistema formativo, ma solo secondo una logica di risparmio. Lo specializzando ha bisogno di una formazione di qualità, da attivare anche negli ospedali pubblici, ma questa formazione non è conciliabile con un inserimento nelle attività ordinarie e nei turni di guardia per coprire, a basso costo, i vuoti di organico conseguente anche al blocco del turn over.

La norma, dopo le proteste sia degli Atenei che delle Associazioni di categoria, è stata, almeno temporaneamente, bloccata: i medici specializzandi restano dunque all'università. Si discute per immissioni volontarie e accordi Stato-Regioni.

LAVORO NOTTURNO - PROROGA TERMINE COMUNICAZIONE

Il Ministero del lavoro, con lettera circolare del 14 settembre 2011, n. 418, rende noto che, è stato prorogato il termine di scadenza (inizialmente previsto per il 30 settembre 2011) - non ancora definito - per l'effettuazione della comunicazione dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici durante l'anno 2010.

CERTIFICATI MEDICI on line - VADEMECUM CONSULENTI LAVORO

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha raccolto in un vademecum le attuali novità delle procedure telematiche per i certificati di malattia che sostituiscono il vecchio invio cartaceo e uniforma i regimi del settore pubblico e del settore privato.

**IN ALLEGATO A PARTE - CONSULENTI DEL LAVORO Vademecum certificati
malattia (documento 225)**

DALLA CASSAZIONE

E' truffa la falsa comunicazione all'Inps di versamenti per maternità

La Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce truffa e non evasione contributiva, la falsa dichiarazione di un imprenditore circa i versamenti effettuati per indennità di maternità, al fine di trarne profitto.

La Suprema Corte asserisce che "Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all'art. 37 Legge n. 689 del 1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva".

Corte di Cassazione - sentenza n. 33330 del 8 settembre 2011

MMG col permesso della ASL

Il professionista ha diritto della scelta del periodo delle ferie, ma è necessaria l'autorizzazione della ASL cui compete garantire la piena funzionalità del servizio in ogni periodo dell'anno.

Corte di Cassazione sezione Lavoro - sentenza n. 12805 del 10 giugno 2011

LAVORATRICE MADRE - SI' AL DEMANSIONAMENTO PER MANTENERE IL LAVORO

Con l'interpello n. 39/2011 il Ministero del Lavoro precisa che è lecito il patto di demansionamento sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratrice madre rientrata al lavoro antecedentemente al compimento di un anno di vita del figlio per salvaguardare il posto di lavoro.

Ovviamente deve essere verificato che il contesto aziendale sia tale che, per fondate e comprovabili esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione dei costi, non sussistano altre alternative diverse per garantire la conservazione del posto di lavoro.

Non risulterebbe invece lecita la decurtazione della retribuzione finché dura il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (anno di vita del figlio) perché contrasta con la norma che preclude il recesso da parte del datore di lavoro anche nelle ipotesi di soppressione del posto di lavoro con l'eccezione solo nel caso della cessazione dell'attività.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 39 del 21.09.2011
(documento 226)**

PATRIMONIALE e CASE

La Confedilizia ribattendo alle richieste della Confindustria di rimettere mano alla tassazione sulla casa per scaricare il peso dei prelievi dal lavoro e dalle imprese, riferisce che secondo l'Ocse gli immobili in Italia sono tassati più degli altri paesi dell'Unione europea.

Il prelievo tributario in Italia risulterebbe del 2,7% rispetto al Pil; la media degli altri Paesi Ocse sarebbe dell'1,8 e dell'1,6 rispetto alla media dei paesi Ocse appartenenti all'Unione europea.

In Germania il carico fiscale sarebbe dello 0,8%.

IVA e SPESE CONGRESSUALI

dal sito dell'Agenzia delle Entrate - risposta di Antonina Giordano

D - La possibilità di detrarre l'Iva pagata per le spese alberghiere di partecipazione a un congresso deve essere riferita ai costi sostenuti solo nel giorno dell'evento o può essere estesa anche alla notte precedente e alla notte seguente al congresso?

R - La detraibilità dell'Iva pagata sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, è possibile solo se le spese alberghiere e di ristorazione sono strettamente inerenti e necessarie ai fini della partecipazione alle attività congressuali. Le modalità di organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio dei partecipanti possono rendere necessario sostenere tali spese nel giorno immediatamente antecedente al suo svolgimento o nel periodo immediatamente successivo.

Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/2007 (4.2 e 4.3), possono essere considerate detraibili non soltanto le spese per le prestazioni alberghiere e di ristorazione che sono erogate nei giorni di svolgimento dell'evento, ma anche quelle relative agli stessi servizi il cui sostenimento sia comunque necessario per la partecipazione alle attività congressuali.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 11 del 16.02.2011
(documento 227)**